

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (CGC)

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all'art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all'Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest'ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Turismo i Clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico.

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 *novies* del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. "Codice del Turismo", in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)

2. REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzatore e l'Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente.

L'organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.

3. DEFINIZIONI (art. 33 CdT)

Ai fini del presente contratto s'intende per:

a) "servizio turistico":

- 1) il trasporto di passeggeri;
 - 2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
 - 3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
 - 4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
- b) "servizio turistico integrativo": servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l'organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;
- c) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione del presente Capo;
- d) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
- e) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4);
- f) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
- m) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- g) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potersi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- h) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
- i) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
- l) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
- m) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
- n) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (art. 33, comma 1, n. 4, lett. c,d,e,f) CdT)

Per pacchetto turistico si intende la "combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
- 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica o il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

Si intende per "contratto di pacchetto turistico": il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto.

Per "inizio del pacchetto": l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto.

Per "servizio turistico collegato": almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:

1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;

2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (art. 34 CdT)

1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:

- 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
- 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
- 3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
- 4) i pasti forniti;
- 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
- 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
- 7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
- 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma 1 CdT;

h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT.

2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.

5.1 INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA

1. Organizzazione tecnica *Mondo Emozioni di Motto Luca* – via Ignazio de Genova di Pettinengo – 13900 Biella (BI).

2. Autorizzazione amministrativa n. 4389 del 16/02/2015 della Provincia di Biella, in conformità con quanto disposto dalla Legge Regionale 15 del 30/03/1988 e s.m.i.

3. Polizza assicurativa RC n° 113240162 stipulata con UNIPOL in conformità con quanto previsto dagli articoli 44 e 45 CdT, integrata con RC CATASTROFALE 192430554 stipulata con UNIPOL.

4. Garanzie per i Turisti: "CONSORZIO FOGAR-FAVET", con sede in Piazza Giuseppe Gioacchino Belli 2 – 153 Roma C.F. 97895930580, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

5. Le modalità e condizioni di sostituzione dei viaggiatori sono disciplinate dall'art. 12

6. I cambi di riferimento da considerare sono quelli pubblicati sui cataloghi (da qui in avanti i "Cataloghi") in corso di validità al momento della prenotazione relativamente alla data di partenza e alla destinazione. I prezzi dei pacchetti turistici e dei servizi pubblicati su questo catalogo sono espressi in Euro (1€=0,8550GBP al 6set23; 1€=1,0745USD al 6set23; 1€=1,4659CAD al 6set23; 1€=3,8704AED al 28set23).

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (CGC)

7. Il parametro di riferimento per l'acquisto del carburante per i voli ITC è il "Jet Aviation Fuel – Platts F.O.B. Med" - ossia il costo di una tonnellata di carburante per aerei prodotto nell'area del Mediterraneo, definito secondo i meccanismi di domanda/offerta il cui valore di riferimento utilizzato sarà indicato di volta in volta. Mondo Emozioni - tenuto conto dell'ampio arco temporale di validità del presente catalogo che comporta la conseguente possibilità di sensibili oscillazioni del prezzo del greggio, così come di rilevanti fluttuazioni della parità di cambio €/\$ sui mercati finanziari internazionali, si riserva la facoltà di pubblicare un nuovo listino prezzi, elaborato sui parametri aggiornati e pertanto meno soggetti ad eventuale successivo adeguamento come previste per legge. Tali eventuali revisioni dei listi prezzi saranno prontamente comunicati alle Agenzie e contemporaneamente recepiti sul sito web nell'apposita sezione.

6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (art. 36 CdT)

1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. Il contratto si considererà concluso al momento della ricezione della domanda d'iscrizione unitamente alla copia dell'avvenuto pagamento dell'acconto. L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l'Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 36, comma 8, CdT, prima dell'inizio del viaggio.

2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell'Agenzia di Viaggi mandataria.

7. PRENOTAZIONI ONLINE

Prima di procedere alla conclusione on line di un contratto di viaggio, tramite la trasmissione del modulo d'ordine, il Viaggiatore sarà informato, tramite apposito modulo informativo consultabile con collegamento ipertestuale, che la combinazione dei servizi che viene proposta sul sito, è un pacchetto ai sensi della Direttiva Europea 2015/2302 e che pertanto beneficerà di tutti i diritti che si applicano ai pacchetti. Al Viaggiatore sarà poi chiesto di leggere e accettare le Condizioni Generali di Vendita ed il documento di sintesi sul pacchetto turistico. Sarà inoltre fornito a video un riepilogo delle informazioni sulle caratteristiche essenziali di ciascun pacchetto turistico ordinato con il relativo prezzo (comprensivo di tutte le tasse o imposte applicabili), dei mezzi di pagamento che potranno essere utilizzati. Per procedere alla conclusione on line di un contratto di viaggio che comporta la prenotazione dell'oggetto del contratto, il Viaggiatore dovrà compilare il modulo d'ordine. Al momento di procedere alla trasmissione del modulo d'ordine il Viaggiatore sarà avvertito che tale trasmissione implica l'obbligo di corrispondere il prezzo indicato. Prima di procedere alla trasmissione del modulo d'ordine, il Viaggiatore dovrà individuare e correggere eventuali errori di inserimento dei dati. Il Viaggiatore seguendo la procedura indicata sul sito fa pervenire all'Organizzatore, mediante la trasmissione del modulo d'ordine, la propria proposta contrattuale. La proposta, in attesa dell'accettazione da parte dell'Organizzatore, si intende impegnativa e non revocabile. Il contratto di viaggio si intende concluso con l'invio da parte del viaggiatore dell'acconto e successivamente perfezionato allorché l'Organizzatore, a conferma della accettazione della proposta contrattuale, trasmetterà al Viaggiatore, per posta elettronica, il riepilogo dei servizi prenotati, costituenti il perfezionamento del contratto di viaggio, con ivi incluse e le Condizioni Generali di Vendita, il documento di sintesi sul pacchetto turistico e comunque, tutte le informazioni già contenute nel riepilogo delle condizioni commerciali e contrattuali visualizzato prima di procedere alla trasmissione del modulo d'ordine.

Qualunque dettaglio non riportato correttamente nel contratto di viaggio dovrà essere tempestivamente segnalato dal Viaggiatore scrivendo alla mail o telefonando al numero riportato nell'email di ricevuta dell'ordine d'acquisto. Qualora fosse necessario attendere conferma da parte del fornitore per la disponibilità dei servizi turistici richiesti dal Viaggiatore, l'Organizzatore potrà confermare detti servizi turistici entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del modulo d'ordine. In tal caso, il Viaggiatore, pur ricevendo il riepilogo dei servizi richiesti, sarà pertanto informato che i servizi turistici oggetto del contratto stesso sono "in richiesta". Al ricevimento della conferma da parte del fornitore, l'Organizzatore informerà, a propria volta, il Viaggiatore via email della disponibilità dei servizi turistici oggetto del contratto di viaggio, così perfezionando il contratto. Qualora, invece, il servizio "in richiesta" non fosse confermato dal fornitore e comunque - in ogni caso - non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del modulo d'ordine, l'Organizzatore provvederà a contattare il Viaggiatore per offrire soluzioni alternative non vincolanti. Se le alternative non fossero accettate dal Viaggiatore il contratto di viaggio si intende risolto di diritto. In tal caso, l'Organizzatore provvederà, senza indugio, a rimborsare il Viaggiatore dei pagamenti effettuati e nessuna parte potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo nei riguardi dell'altra.

Il tempo per dare conferma può essere derogato, ma in tal caso sarà specificato nel riepilogo dei servizi richiesti, in base alla casistica prevista dall'art.10 comma 8 lett a) in merito ai viaggi di gruppo con numero minimo di partecipanti da raggiungere.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, nella scheda dell'hotel ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 37 comma 2 CdT prima dell'inizio del viaggio.

Il pacchetto turistico acquistato dal Viaggiatore conterrà esclusivamente i servizi indicati nel contratto di viaggio; eventuali servizi diversi e/o ulteriori, quali i trasferimenti da e verso il luogo di partenza e i servizi acquistati in loco dal Viaggiatore non sono inclusi nel pacchetto e pertanto l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità in merito e non potrà in alcun modo essere considerato responsabile in relazione ai medesimi.

7.1 PRENOTAZIONI IN AGENZIA

Il Viaggiatore sarà informato, tramite apposito modulo informativo che la combinazione dei servizi che viene proposta, è un pacchetto ai sensi della Direttiva Europea 2015/2302 e che pertanto beneficerà di tutti i diritti che si applicano ai pacchetti. Al Viaggiatore sarà chiesto di verificare tutti i dati forniti, verranno fornite le Condizioni Generali di Vendita e sarà chiesto di

sottoscrivere il modulo d'ordine. Tale sottoscrizione implica l'obbligo di corrispondere il prezzo indicato.

La proposta, in attesa dell'accettazione da parte dell'Organizzatore, si intende impegnativa e non revocabile per tutto il tempo indicato nel modulo stesso, pari a giorni 7. Il contratto di viaggio si intende concluso allorché l'Organizzatore, a conferma della accettazione della proposta contrattuale, trasmetterà al Viaggiatore, il riepilogo dei servizi prenotati, costituenti il perfezionamento del contratto di viaggio, con ivi incluse e le Condizioni Generali di Vendita, il documento di sintesi sul pacchetto turistico e comunque, tutte le informazioni già contenute nel riepilogo delle condizioni commerciali e contrattuali visualizzato prima di procedere alla trasmissione del modulo d'ordine.

Qualunque dettaglio non riportato correttamente nel contratto di viaggio dovrà essere tempestivamente segnalato dal Viaggiatore. Qualora fosse necessario attendere conferma da parte del fornitore per la disponibilità dei servizi turistici richiesti dal Viaggiatore, l'Organizzatore potrà confermare detti servizi turistici entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del modulo d'ordine. In tal caso, il Viaggiatore, pur ricevendo il riepilogo dei servizi richiesti, sarà pertanto informato che i servizi turistici oggetto del contratto stesso sono "in richiesta". Al ricevimento della conferma da parte del fornitore, l'Organizzatore informerà, a propria volta, il Viaggiatore della disponibilità dei servizi turistici oggetto del contratto di viaggio, così perfezionando il contratto. Qualora, invece, il servizio "in richiesta" non fosse confermato dal fornitore e comunque - in ogni caso - non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del modulo d'ordine, l'Organizzatore provvederà a contattare il Viaggiatore per offrire soluzioni alternative non vincolanti. Se le alternative non fossero accettate dal Viaggiatore il contratto di viaggio si intende risolto di diritto. In tal caso, l'Organizzatore provvederà, senza indugio, a rimborsare il Viaggiatore dei pagamenti effettuati e nessuna parte potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo nei riguardi dell'altra.

Il tempo per dare conferma può essere derogato, ma in tal caso sarà specificato nel riepilogo dei servizi richiesti, in base alla casistica prevista dall'art.10 comma 8 lett a) in merito ai viaggi di gruppo con numero minimo di partecipanti da raggiungere.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, nella scheda dell'hotel ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 37 comma 2 CdT prima dell'inizio del viaggio.

Il pacchetto turistico acquistato dal Viaggiatore conterrà esclusivamente i servizi indicati nel contratto di viaggio; eventuali servizi diversi e/o ulteriori, quali i trasferimenti da e verso il luogo di partenza e i servizi acquistati in loco dal Viaggiatore non sono inclusi nel pacchetto e pertanto l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità in merito e non potrà in alcun modo essere considerato responsabile in relazione ai medesimi.

8. PAGAMENTI

1 All'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa, dovrà essere versato, a titolo di acconto, l'importo dovuto per la quota individuale gestione pratica, l'importo per premi assicurativi integrativi e :

- per "pacchetti vacanze mare o città d'arte" il 25% del prezzo del pacchetto turistico. Il saldo dovrà essere versato almeno 25 giorni prima della prevista partenza.
- per "vacanze studio, soggiorni studio, ministay" il 30% del prezzo del pacchetto turistico, con aggiunta di importi delle facoltative "Blocca il prezzo" o "Franchigia zero" ed il saldo dovrà essere versato almeno 25 giorni prima della prevista partenza, dopo aver ricevuto comunicazione dell'eventuale adeguamento.
- per "trimestri o semestri o anni studio" la somma pari al 40% del prezzo del pacchetto turistico con importo minimo di 2.000,00€(duemilaeuro), salvo indicazioni maggiori se richieste dal programma a cui si aderisce. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della prevista partenza.

Eventuale importo di adeguamento ex artt. 9 e 9.1 e 9.2 delle presenti CGC, dovranno essere versati entro due giorni dalla ricezione della comunicazione.

2 Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni prima della partenza, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3 Il pagamento dell'acconto e del successivo saldo potrà avvenire in base alle seguenti modalità:

- Versamento in denaro contante per importi totali di pacchetti inferiori al limite al denaro contante previsto dalle normative vigenti.
- Bonifico Bancario a MONDO EMOZIONI DI MOTTO LUCA presso Banca Intesa San Paolo, filiale di via Italia 17, Biella, IBAN: IT75J030692230010000012123, indicando nella causale nome e cognome del partecipante e se acconto o saldo.
- Assegno bancario o circolare non trasferibili (restando inteso che lo smarrimento o furto degli assegni trasmessi per posta ricadrà sul Contraente) intestato a MONDO EMOZIONI DI MOTTO LUCA.

4 In caso di ritardo nel pagamento non imputabile a Mondo Emozioni di Motto Luca, verrà addebitato un interesse del 1,5% mensile, oppure il tasso massimo consentito dalla L. n° 108/96, ove quest'ultimo risultasse inferiore.

5 Il mancato pagamento delle somme predette da parte del turista o il mancato versamento delle stesse da parte dell'agenzia intermediaria all'organizzatore, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte del venditore o dell'organizzatore, la risoluzione di diritto. In tal caso Mondo Emozioni di Motto Luca avrà diritto a trattenere tutte le somme ricevute a titolo penale, nonché ad ottenere giudizialmente, anche in via monitoria, il pagamento del saldo e degli interessi di mora nella misura summenzionata, nonché degli eventuali ulteriori danni, e ciò anche nel caso in cui l'organizzatore abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittimazione (c.d. voucher) o i titoli di trasporto. La relativa comunicazione, se proveniente dall'organizzatore, sarà inviata al turista presso l'agenzia.

9. PREZZO (art. 39 CdT)

1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto ed è espresso in €, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell'Operatore.

2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall'Organizzatore, con un massimo dell'8% soltanto se il contratto lo prevedeva espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell'inizio del pacchetto.

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (CGC)

- Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
 - il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
 - il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
 - i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
- Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
- Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
- In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

9.1 METODOLOGIA DI CALCOLO - ADEGUAMENTI VALUTARI.

Per i calcoli si farà riferimento alle variazioni dei parametri indicati sui Cataloghi, rispetto alle quotazioni mensili registrate nel secondo mese ante partenza. Gli adeguamenti valutari sono riferibili ai servizi compresi nel pacchetto turistico diversi dal trasporto aereo, considerando la variazione tra il valore di cambio €/\$ indicato nella scheda tecnica dei Cataloghi e quello registrato nel secondo mese antecedente la data di partenza, per come rilevabile sul sito <http://uif.bancaditalia.it>.

9.2 ADEGUAMENTI CARBURANTE

Quanto al costo del carburante, per i voli speciali ITC (Inclusive Tour Charter), potrà essere applicato un adeguamento del prezzo del pacchetto di viaggio in conseguenza dell'aumento del costo del carburante aereo (Jet Fuel). Detto adeguamento sarà contenuto fra un valore minimo e un valore massimo in base alla differenza esistente tra i parametri di riferimento riportati sui Cataloghi on line e cartacei e la quotazione ufficiale relativa al secondo mese antecedente il mese di partenza (rilevabile sul sito www.iata.org o www.platts.com per i valori del carburante). L'Adeguamento richiesto dai vettori aerei viene infatti calcolato sulla base del valore medio del fuel e del tasso di cambio registrato nel secondo mese antecedente il mese di partenza del volo. Quanto sopra in quanto i vettori comunicano entro i primi 10 giorni di ogni mese l'aumento del fuel, ove si sia registrata una variazione rispetto al mese precedente. Tale aumento viene quindi applicato al mese successivo a quello in cui è stato comunicato. Ciò in quanto il prezzo non può subire variazioni nei 20 giorni antecedenti la partenza.

A titolo esemplificativo: per le partenze nel mese di aprile 2021, si prendono a riferimento le medie mensili registrate nel mese di gennaio e comunicate nei primi dieci giorni di febbraio 2021. Tali differenze generano l'adeguamento del prezzo indicato nel contratto.

Si precisa che le oscillazioni, valutarie e carburante, incidono sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale massima dell'80%, risultano il 20% riferibile ad altri voci di costo, quali costi amministrativi di gestione pratica, polizze assicurative, tasse ed oneri aeroportuali, eventuali visti di ingresso, commissioni di intermediazione.

I prezzi dei pacchetti non subiranno modifiche per oscillazioni dei cambi e/o del prezzo del carburante contenuti entro l'1%. Qualora l'oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l'adeguamento verrà applicato per intero.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (art. 41 CdT)

- Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto.
- Il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente l'8%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista (art. 11 delle presenti CGC)
- Il viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi del presente articolo sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 8 comma 1.
- L'importo della penale sarà quantificato sommando: la quota individuale di gestione pratica (pari a 100,00€ a persona già ricompresa nella quota del pacchetto), i premi assicurativi facoltativi (inclusa la "blocca il prezzo"), importi per voli emessi e le seguenti percentuali della restante quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento (il calcolo dei giorni non include il giorno del recesso, la cui comunicazione deve pervenire per iscritto via pec all'indirizzo mail info@pec.mondoemozioni.com in un giorno lavorativo antecedente quello d'inizio del viaggio. Possono anche essere inviate mezzo raccomandata e la data di riferimento sarà il giorno di ritiro della raccomandata o il primo giorno lavorativo successivo ad una consegna non riuscita per chiusura uffici):

-dal giorno successivo prenotazione fino a 40gg antepartenza	25%
-da 39 a 20gg antepartenza	45%
-da 19 a 10gg antepartenza	70%
-da 9 a 5gg antepartenza	90%
-da 4 a 0gg antepartenza	100%
- L'importo della penale potrà essere variato in base a specifiche condizioni dei fornitori o in caso di quotazioni gruppi precostituiti. Le variazioni saranno comunicate chiaramente nel programma di viaggio prima della sottoscrizione del contratto di viaggio.
- Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
- In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
- L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
 - il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso

di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

- l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
- L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 7 e 8 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

10. Nessun rimborso è previsto per il partecipante che verrà rimpatriato, a proprie spese, a seguito di violazione anche di una sola clausola delle Condizioni Generali di Contratto della MONDO EMOZIONI, nonché di violazione della legge del Paese ospitante e/o del Regolamento interno della scuola frequentata. Nessun rimborso è, altresì, previsto per il partecipante che, a causa di comportamento oltraggioso nei confronti della scuola, del college e/o della famiglia, insegnanti o compagni, venga allontanato e rimpatriato a proprie spese. Lo stesso vale per il partecipante che sia stato sorpreso a rubare: egli subirà un processo secondo le leggi del Paese ospitante e subito verrà rimpatriato a proprie spese. A seguito delle inadempienze appena elencate, la MONDO EMOZIONI si riserva il diritto di risolvere il contratto e di rimpatriare il partecipante a spese di quest'ultimo. Gli eventuali costi extra saranno a carico del partecipante.

10.1 RECESSO VENDITA ON LINE - ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO

Il presente contratto, in quanto rientrante nella tipologia dei "contratti a distanza" ai sensi dell'art.45 1° comma lett. g del Codice del Consumo ("qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso") non è soggetto all'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 47 comma 1 lett. g) Codice del Consumo, che disciplina ed elenca i casi di esclusione.

11. MODIFICA O ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA (art. 40 CdT)

- Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell'art 39 CdT, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
 - Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) CdT, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento ai sensi dell'articolo 39, comma 3 CdT, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. Non si considerano significative e non comportano l'applicazione della precedente clausola le variazioni che non comportino un'alterazione sostanziale di una parte rilevante del pacchetto turistico quali, a puro titolo esemplificativo e senza esclusione di casi non espressi:
 - modifica della data od ora di partenza e/o della data od ora di arrivo con slittamento inferiore alle 24 ore(per quanto riguarda i viaggi che prevedono una esperienza di studio di lingua la modifica della data od ora di partenza a/o arrivo può avere oscillazione fino a 72ore a seguito di esigenze specifiche legate ai vettori aerei o alle scuole. I partecipanti a tali pacchetti sono pertanto invitati a non assumere impegni improrogabili per i giorni immediatamente precedenti e/o seguenti le date di partenza e di rientro previste a catalogo);
 - unificazione su di un unico scalo di partenze e/o arrivi originariamente previsti da diversi scali italiani o esteri purché l'organizzatore provveda al trasporto gratuito del viaggiatore fino allo scalo sostitutivo o a quello sostituito;
 - inserimento, in Italia e nel paese di destinazione, di scali intermedi originariamente non previsti;
 - sostituzione dell'albergo o della motonave originariamente previsti con altri alberghi o motonavi di pari categoria fermo restando l'itinerario;
 - eliminazione o sostituzione nei viaggi organizzati delle tappe di mero transito intendendosi per tali quelle località nelle quali è previsto il pernottamento o il pasto senza previsione di visite a luoghi o monumenti, l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri.
 - L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
 - delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
 - di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
 - delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
 - Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
 - In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
 - Le modifiche richieste dal viaggiatore a prenotazione già accettata non obbligano l'organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte. In ogni caso qualsiasi richiesta di modifica comporta per il viaggiatore il simultaneo addebito fisso di almeno 50,00€ a persona, a cui andranno aggiunte, in caso di richiesta di cambio di destinazione e/o struttura alberghiera e/o data, le percentuali della penale calcolate in base a quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica, come da art.10 comma 4.
- NOTA BENE:
- la diminuzione del numero dei passeggeri all'interno di una pratica è da intendersi come "annullamento parziale" (vedi quindi art.10 Recesso)

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (CGC)

- b) per "destinazione" si intende non lo Stato ma la località di soggiorno, in quanto all'interno del medesimo Stato sono spesso presenti diverse destinazioni (es. Baleari, Canarie in Spagna, Creta e Rodi in Grecia).
- c) in caso di più modifiche richieste contemporaneamente, viene applicata solo la penale di più alto importo.

12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)

1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, eventuali livelli di conoscenza della lingua). Nei casi di soggiorni passaporto o similari potrà essere anche determinante il sesso, la preferenza dell'alloggio ed ogni altro criterio stabilito dalla scuola o dall'ente estero ospitante che potranno di volta in volta stabilire o meno l'accettazione della sostituzione.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione corrisponderà oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario di 50,00€(cinquantaeuro), elevato a 100,00€(centoeuro) in caso di soggiorni studio.

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l'espatrio.
2. Per le norme relative all'**espatrio dei minori** si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio, e valido per tutta la durata del viaggio oltre che avere eventuale validità residua aggiuntiva se richiesto dalle normative del Paese di destinazione del viaggio. Per quanto riguarda l'espatrio dei minori di anni 14 e l'espatrio di minori per i quali è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato <http://www.poliziadistato.it/articolo/191/> e dovrà essere rilasciata anche la [dichiarazione di accompagnamento](#).
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiareassicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all'Agenzia venditrice o all'organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. L'organizzatore non sarà responsabile per problemi causati da documenti non in regola alla partenza ed eventuali costi per riprotezioni a seguito della mancata partenza saranno a carico del viaggiatore.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiareassicuri.it.
6. Il Viaggiatore è tenuto ad organizzare per tempo il proprio viaggio in maniera tale da poter richiedere ed ottenere la documentazione necessaria (passaporti o carta identità valida per espatrio, documento di accompagnamento, visto se richiesto, eventuali altre documentazioni). Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell'opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
7. L'organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L'organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).
8. Il Viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

9. Il Viaggiatore è sempre tenuto ad informare l'Intermediario e l'organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, etc...) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso non sarà possibile adempiere agli obblighi contrattuali.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita nella pagina dell'hotel od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'Organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE (art.42 CdT)

1. L'Organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. Il contatto può avvenire o tramite telefono all'assistenza continua o tramite email ad amministrazione@mondoemozioni.com. Solo per i pacchetti comprendenti formule di studio, dovrà essere inviata anche copia a newenglishtravel@mondoemozioni.com.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l'Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può avviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l'Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarsi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43 CdT, una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'Organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto. L'Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'Organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'Organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.
12. L'Organizzatore non può essere ritenuto responsabile né penalmente né economicamente in caso di espulsione dalla scuola frequentata e rientro forzato anticipato in Italia dello studente dovuto a disobbedienza nei confronti dell'accompagnatore o all'inosservanza delle regole della scuola frequentata o delle leggi del Paese ospitante.
13. L'Organizzatore non può essere ritenuto responsabile di eventuali spese o oneri derivanti da circostanze aventi carattere imprevedibile o inevitabile (scioperi, maltempo, quarantene, guerre) ovvero da cause fortuite e/o di forza maggiore (epidemie, atti terroristici, ecc...).

16. REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (artt. 50 - 51 quater CdT)

1. Il Venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (CGC)

resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.

2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

17. LIMITI DEL RISARCIMENTO (art.43, comma 5 CdT)

1. Il risarcimento del danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni costituenti il pacchetto turistico ed i relativi termini di prescrizione sono disciplinati dagli art. 43 – 46 CdT e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V., dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
2. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
3. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alle persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

18. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L'ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (art. 44 CdT)

1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'Organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l'Organizzatore.

19. OBBLIGO DI ASSISTENZA (art. 45 CdT)

1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L'organizzatore pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

20. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve – a pena di decadenza - essere contestata dal viaggiatore durante il viaggio mediante tempestiva presentazione di reclamo, anche ai fini di cui all'art. 1227 c.c., affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale. Il viaggiatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro i termini previsti.

21. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (art. 47, comma 10 CdT)

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprono anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

22. PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE (art. 47 CdT).

1. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell'art. 47 del CdT, che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli accanti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT.

23. MODIFICHE OPERATIVE

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della partenza. L'Organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall'art.11 del Reg. CE 2111/2005.

24. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.

25. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.

"La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".

26. FORO COMPETENTE.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti inerente il presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Biella.

27. LIBERATORIA

Si autorizza la MONDO EMOZIONI ad utilizzare immagini ed eventualmente scritti, realizzati durante i viaggi o fatti pervenire successivamente, ad uso pubblicitario senza avere nulla a pretendere.

28. VACANZE STUDIO, SOGGIORNI STUDIO, ESPERIENZE DI STUDIO.

Per quanto riguarda le tipologie di pacchetto turistico che comprendono un'esperienza di viaggio legata all'apprendimento di una lingua estera, fatto salvo quanto già indicato singolarmente nei precedenti articoli delle presenti CGC, si dettagliano regole specifiche aggiuntive:

1. L'effettuazione del corso per gruppi, e quindi il perfezionamento del contratto, è comunque subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti al corso pari a dieci partecipanti salvo diversa indicazione riportata a catalogo o comunicata dalla scuola come aggiornamento e prontamente riportata al viaggiatore.
2. La mancata accettazione da parte dell'Organizzatore, di "servizi accessori richiesti" dal Viaggiatore quali "unico ospite italiano", "abitare con", "diete speciali" o similari non saranno ostativi al perfezionamento del contratto in quanto saranno sin da subito considerate dall'Organizzatore come segnalazioni e saranno riportate ai fornitori ed assecondate nei limiti del possibile.
3. Le quote indicate comprendono: quota di iscrizione (mai rimborsabile). Volo aereo a/r o treno a/r o pullman a/r e trasferimento da e per gli aeroporti all'estero (salvo diversa indicazione). Sistemazione in residenza o famiglia come da preventivo fornito, con trattamento di pensione completa (se non diversamente specificato). Corso di lingua di 20 lezioni settimanali (se non diversamente indicato nella descrizione del centro prescelto o richiesto dal cliente al momento dell'iscrizione). Attività ricreative e sportive, escursioni ed un accompagnatore ogni 10 studenti (se non diversamente indicato). Uso dei libri di testo o altro materiale didattico (se non diversamente indicato nella descrizione del corso prescelto). Certificato di fine corso al termine del soggiorno. Polizza medico-bagaglio.
4. Le quote indicate non comprendono: pasti durante i trasferimenti. Pasti sui voli, sui treni o sui pullman. Trasferimenti da e per gli aeroporti in Italia. Spese relative ai trasporti urbani (se non diversamente specificato). Eventuale deposito cauzionale da versare in loco in contanti e nella valuta del Paese ospitante; il deposito cauzionale sarà restituito a seguito del controllo della stanza prima del rientro in Italia. Servizio di lavanderia. Polizza annullamento obbligatoria, ed eventuale integrazione facoltativa. "Blocca il prezzo". Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce precedente "le quote indicate comprendono".
5. Trasferimenti da/per gli aeroporti all'estero saranno obbligatori per i Viaggiatori mediante il mezzo di trasporto messo a disposizione del gruppo. Eventuali trasferimenti individuali da/per aeroporti all'estero anticipati o posticipati per motivi personali/tecnici rispetto al trasporto previsto saranno a carico del viaggiatore.
6. Il rientro anticipato richiesto da un viaggiatore per malattia, mancato adattamento o cause familiari non darà diritto al rimborso relativo al soggiorno non goduto e vedrà addebitate a carico del viaggiatore le spese del rientro (salvo i casi di intervento autorizzati dall'assicurazione medica e nei limiti previsti).
7. La durata dei soggiorni è indicata nel pacchetto e nel programma. Eventuali giorni di soggiorno non goduti dal Viaggiatore per esigenze strettamente personali (partenze o arrivi diversi rispetto al gruppo) non sono rimborsabili. Nel caso in cui il viaggio venga effettuato in giorni infrasettimanali (dal lunedì al venerdì), le lezioni non effettuate saranno recuperate solo in caso di disponibilità della scuola.
8. Il prolungamento del soggiorno potrà essere richiesto dal Viaggiatore fatta salva la disponibilità ricettiva con un supplemento da quotare al momento della richiesta e che prevederà anche costi della nuova biglietteria di trasporto e dei nuovi trasferimenti.
9. I partecipanti a viaggi in gruppo dovranno effettuare il viaggio a/r con lo stesso gruppo. Un tragitto di sola andata o ritorno non utilizzato non verrà rimborsato. Le spese di viaggio con andata o ritorno anticipato o posticipato rispetto al gruppo per motivi personali sono a carico dell'interessato. Il partecipante che effettuerà il viaggio autonomamente dovrà presentarsi direttamente presso la scuola, la famiglia, l'albergo, ecc... senza l'assistenza di un accompagnatore in quanto questa è riservata solo ai gruppi.
10. Tutti i passeggeri sono pregati di attenersi alle direttive della compagnia aerea circa il peso e le dimensioni dei propri bagagli sia a mano che da imbarcare. Eventuali kg. In eccesso dovranno essere pagati in aeroporto e non sono rimborsabili. La Mondo Emozioni indicherà il peso e le dimensioni consentite dalla prenotazione sui documenti di viaggio.
11. Se le generalità del viaggiatore riportate sulla domanda di iscrizione non corrispondono esattamente a come riportate sul documento d'identità, e bisognerà quindi apportare una modifica al biglietto aereo, verrà addebitata la penale di cambio nome, il cui importo varia a seconda della compagnia aerea, ed un supplemento amministrativo fisso di 20,00€(ventieuro).
- 11bis. Variazioni inerenti i dati di fatturazione del soggiorno studio, per dati diversi e comunicati successivamente alla domanda di iscrizione, saranno soggette ad un supplemento amministrativo fisso pari a 50,00€(cinquantaeuro).
- 11ter. Per ogni soggetto viaggiatore è inclusa l'emissione di una sola fattura, la richiesta di una fatturazione a due soggetti implica un supplemento amministrativo pari a 5,00€(cinqueeuro).
12. Nella destinazione scelta, i partecipanti dello stesso gruppo potranno essere alloggiati in stanze non attigue e, in caso di residence, anche in piani differenti. In caso di sistemazione in residence, potrebbe essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale, da

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (CGC)

versare in loco in contanti e nella valuta del Paese ospitante; il deposito cauzionale sarà restituito a seguito del controllo della stanza al check-out.

13. La Mondo Emozioni, in caso di richiesta da parte del partecipante di cambio residence o famiglia, per giustificate motivazioni, provvederà, sentito il parere dell'accompagnatore (in caso di gruppo) o del corrispondente (in caso di viaggio individuale), al cambio della sistemazione stessa tenendo conto della disponibilità del momento. Ulteriori richieste di cambio, legate ad incompatibilità soggettive comporteranno il rientro anticipato con tutte le spese a carico del partecipante e senza alcun rimborso del soggiorno non goduto. Nel caso in cui il partecipante dovesse richiedere il cambio di tipologia della sistemazione, dovrà pagare, in aggiunta alla quota di partecipazione, una penale da riconoscere alla prima struttura ospitante e la differenza di costo tra la sistemazione precedente e quella futura.
14. Ai partecipanti non sarà consentito uscire la sera senza accompagnatore; eventuali eccezioni potranno essere valutate in base alla disponibilità della scuola estera; in tal caso si richiederà un'autorizzazione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. La Mondo Emozioni declina qualsiasi responsabilità relativa alla tutela del partecipante e alla garanzia del suo rientro per i partecipanti che verranno autorizzati dai genitori.
15. Prima della partenza è consegnato ad ogni Partecipante un Prospetto contenente le regole comportamentali che dovranno essere osservate durante il soggiorno all'estero. In caso di mancata osservanza di tali regole, la MONDO EMOZIONI a seguito di dichiarazione dei loro responsabili locali potrà discrezionalmente risolvere con effetto immediato il contratto per fatto e colpa esclusivi imputabili al Partecipante (o comunque al Contraente); oltre a ciò, Mondo Emozioni potrà discrezionalmente allontanare il Partecipante responsabile dell'inosservanza a spese dello stesso (o comunque del Contraente), altresì facendo salvo il proprio diritto al risarcimento di tutti i danni arrecati durante il soggiorno all'estero. Inoltre, i genitori o il rappresentante legale dei minori devono provvedere a rilasciare all'atto dell'iscrizione l'indirizzo presso la quale siano sempre reperibili ai fini di essere interpellati qualora si rendesse necessaria una loro decisione. In casi di inosservanza o irreperibilità le decisioni prese dagli enti organizzatori saranno considerate valide, riconoscendosi anche i relativi esborsi eventualmente effettuati in forza di tali decisioni.
16. Per i viaggi di gruppo di minori è sempre previsto un accompagnatore ogni 15 partecipanti. In caso di unico accompagnatore lo stesso è designato anche quale Responsabile del Gruppo. In caso di più accompagnatori uno di essi è designato quale Responsabile del Gruppo. I responsabili dei gruppi sono selezionati in base alla conoscenza della lingua del paese di destinazione, alla loro esperienza pregressa, alle competenze nazionali di docenza o gestione di gruppo di minori, soggetti alla presentazione annuale di certificazione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti; e monitorati per riconferme o rimozione in base alle valutazioni ricevute dai questionari dei partecipanti.
17. I docenti degli istituti di lingua sono madrelingua o in possesso di certificazioni equivalenti quali TEFL, proficiency o similare, sanno parlare più di una lingua e in caso di docenti di nazionalità italiana questi non saranno assegnati ai nostri studenti italiani.
18. Sono considerate "iscrizioni tardive" quelle effettuate entro 6 settimane prima dell'inizio del corso, o a gruppo già dichiarato chiuso sul sistema di prenotazioni online. L'iscrizione tardiva comporta il pagamento di un "diritto d'agenzia iscrizione tardiva" pari a 60,00€(sessantaeuro) e la riquotazione dei pacchetti viaggio che dovranno essere nuovamente accettati, soprattutto se l'aumento non rispetta quanto previsto dall'art.10 c2 lett a) CgC.

LUOGO _____

DATA _____

IL SOTTOSCRITTO _____ ev. genitore di _____

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____

FIRMA PER PRESA COSCIENZA ANCHE DEL MINORENNE¹ _____

ADDENDUM – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto al contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6; art. 7 o 7.1; art. 8.3; art. 13; art. 21. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

¹Solo in caso di pacchetti soggetti articolo 28 CGC